



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0282446 23/04/2015 14,10

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...

Classifica : 4.



N° Prat. 6078/10 C.C.

Oggetto: Giudizio Condominio Clara Agropoli

c/Regione Campania- Trasmissione sentenza n.1085-15

resa dal Trap di Napoli

Raccomandata a mano

D.G. 53-08-03

Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile
UOD Servizio geologico e coordi-
namento sistemi integrati difesa
suolo.bonifica,irrigazioni
Via De Gasperi,28

80133 - N A P O L I -

D.G.53-08-13

Genio Civile di Salerno
Via Sabatini,3

84121 - S A L E R N O -

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza per trasmettere la sentenza defini-
tiva del giudizio in oggetto con la quale il Trap ha accolto la domanda proposta da parte
ricorrente.

Questa Avvocatura, alla stregua del parere dell'avvocato incaricato, non pro-
porrà appello salvo diverso avviso di codesto ufficio.

Il Dirigente della UOD 60-01-05

Avv.Lidia Buondonno

L'Avvocato Capo

avv.Maria d'Elia

ad

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

*Amministratore
Rico Giotto - Arcano
15/05/2015 Rho*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
UFFICIO PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	12 MAG. 2015
PRESA DI CARICO	12 MAG. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 14
☐	Pos. in ☐ ☐ ☐
	P.O. P.R. P.S.
RESPONSABILE del DOCUMENTO	<i>Romano</i>
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

V
I
S
T
O

M



Corte d'Appello di Napoli

Avv.CARBONE ANNA
VIA S. LUCIA, 81 C/O AVVOCATURA REGIONALE
NAPOLI NA

Avv.CASSESE ROCCO
VIALE GRAMSCI STUDIO ABBAMONTE 16
80100 NAPOLI

Sezione TA - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 9000167/2010

Giudice: CANDIA UGO

Numero sentenza: 1085/2015

Data di pubblicazione: 04/03/2015

Numero repertorio: 00001158/2015

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale CONDOMINIO CLARA AGROPOLI

Avv. MAGARELLI MARIA ROSARIA

Avv. DI FILIPPO GERARDO

Avv. CASSESE ROCCO

Convenuto principale REGIONE CAMPANIA

Avv. CARBONE ANNA

Napoli 04/03/2015

IL CANCELLIERE

S. 1085/15 

R.G. 167/10
C.C.A.E. 2/11/15
rep. 1158/15
elze Candia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Pietro Ernesto De Felice | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 167/2010 di ruolo generale degli affari contenziosi civili - sezione acque -, avente ad oggetto:

- RISARCIMENTO DANNI -

pendente

TRA

Condominio "Clara", in persona dell'amministratore p.t. sig.^{ra} Elide Scola legale rapp.^{te} pt della Soc. Coop. Sociale 'La Ninfea s.r.l.' con sede in via Risorgimento 124 Agropoli (c.f.: 90007870653), rapp.^{to} e difeso, in virtù di procura speciale e nomina rilasciate a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.^{ti} Maria Rosaria Magarelli (c.f.: MGR MRS 66C44 D643 I), Gerardo Filippo (c.f.: DFL GRD 68R19 A091 Q) e Rocco Cassese (c.f.: CSS RCC 71R05 C496 B) elett.^{te} domiciliati in Napoli al viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell'avv.^{to} Elio Cuoco (Studio Abbamonte).

RICORRENTE

E

Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del Presidente p.t., rapp.^{to} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone (c.f.: CRB NNA 64L50 A509 O) elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso notificato alla suindicata resistente in data 18 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 5 maggio 2011 il Condominio Clara ha convenuto in giudizio la Regione Campania per

sentir accertare la responsabilità dell'ente per i danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume *Testene*, avvenuta nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005, con conseguente condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 390.000,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa.

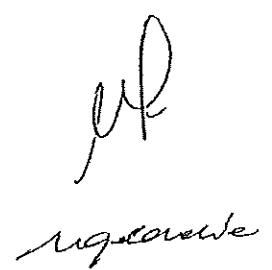
Costituitasi in data 21 settembre 2010 la Regione *Campania* ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo poi, nel merito, la natura eccezionale dell'evento, nonché l'infondatezza della pretesa sia in ragione dell'eccepita prescrizione del diritto che della mancata prova del nesso causale e dei lamentati danni.

Raccolta la prova testimoniale, delegata al Tribunale di Salerno, e disposta consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.

2. La difesa attorea premette che il Condominio *Clara*, sito in Agropoli alla via Taverne 60 nei pressi del fiume *Testene*, è costituito da sei corpi di fabbrica nei quali si sviluppano n. 45 unità immobiliari destinate a civile abitazione e n. 71 locali garage ubicati al piano seminterrato dei diversi fabbricati di cui sopra, il tutto come meglio descritto nella c.t.p. dell'11 novembre 2005 a firma degli ing.^{ri} *Giuseppe Russo* e *Raffaele Velardo*.

Rappresenta, quindi, che nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005 il fiume *Testene* "esondò tracimando le sommità arginali ed invadendo tutta l'ari(e)a circostante", provocando "il completo allagamento dello spazio condominiale esterno del Parco Clara con altezze del livello idrico che raggiungevano i 40 cm; che in ciascun corpo di fabbrica si determinò anche l'allagamento del piano interrato (ubicazione garage) con risalita di acqua e fango attraverso la scala di collegamento del piano interrato al piano terra di ciascun fabbricato", con totale sommersione dei locali garage ivi ubicati.

Il tutto, con produzione di danni alle parti ed impianti comuni individuati in perizia e quantificati dai citati cc.tt.pp. in € 390.000,00 e dei quali ha ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. la Regione *Campania*.

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, rectangular stamp or seal, also in dark ink, which appears to contain some text but is mostly illegible due to fading.

3. Va subito evidenziato che correttamente l'attore rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione *Campania*.

Ed invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea peraltro con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile "*ratione temporis*" alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), posto che la Regione *Campania* non ha fornito prova di aver tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione *Campania* è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale l'attore chiede il ristoro dei danni che assume essere derivati dall'esondazione del corso d'acqua naturale demaniale quale è il fiume *Testene*.

4. Nel merito la pretesa risulta fondata per quanto di ragione.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume *Testene* verificatosi nelle prime ore del giorno 22 ottobre 2005 nel Comune di *Agropoli* è circostanza pacifica, di cui ha dato conto anche la Regione *Campania* con la nota del 16 febbraio 2006, prodotta in atti dell'istante, con cui si è dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva ritenuto che l'evento in questione potesse giustificare



la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, L. 225/1992.

Del resto, la medesima difesa della regione non nega la sua esistenza, ma lo riconduce ad un evento di natura eccezionale.

5. Anche l'allagamento dei predetti locali interrati del Condominio *Clara* costituisce circostanza dapprima attestata dal Vice Comandante della Polizia Municipale della Città di Agropoli (cfr. attestazione del 25 ottobre 2010 prodotta dall'attore) e poi concordemente ed univocamente riferita dai testi esaminati (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17 gennaio 2012 dinanzi al Tribunale di Salerno delegato alla prova, da *Giovanna Nigro, Raffaele Pesce, Carmine Di Biasi*, nonché all'udienza del 7 febbraio 2012 da *Vincenzo Di Liberto*) alle cui dichiarazioni in tale sede è sufficiente rinviare.

Allo stesso modo, si richiamano i contenuti dell'esame dell'ing. *Giuseppe Russo* e dell'ing. *Raffaele Velardo*, consulenti di parte attorea e sentiti come testi all'udienza del 7 febbraio 2012, i quali hanno ribadito l'allagamento dei menzionati locali garage e del cortile/spiazzale antistante da acque provenienti dal limitrofo fiume *Testene*, richiamando quanto già rappresentato nella loro relazione tecnica di parte.

Le evidenze fotografiche prodotte dall'attore e quelle allegate alla relazione di c.t.u. rappresentano, infine, con sufficiente chiarezza, i danni provocati ai citati locali ed aree del menzionato complesso immobiliare.

5. Dimostrato nei suddetti termini l'evento dannoso di cui l'attore si duole, va negato ad esso carattere di eccezionalità.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente e tuttavia sfornita, anche nel giudizio in oggetto, di ogni supporto probatorio e comunque smentita dalle plurime pronunce rese dal Tribunale adito in relazione all'evento in rassegna, ben note alla Regione *Campania* (cfr. TRAP Napoli n.108/09; n.73/09; n.107/09; n.128/2009, n. 142/10, 146/10, 32/11) nelle quali si è esclusa l'eccezionalità dell'evento in oggetto.

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del


inquadri

fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte, nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

6. Non ha poi fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Regione sol considerando la notifica del suindicato atto di citazione, eseguita una prima volta in data 18 ottobre 2010 e, quindi, prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dall'evento del 22 ottobre 2005.

7. Allo stesso modo, privo di concludenza è l'argomento difensivo della convenuta volto a sottolineare la mancanza di prova circa l'inosservanza da parte dell'ente dell'obbligo manutentivo del corso d'acqua in esame, atteso che l'attore ha richiamato sul punto la previsione dell'art. 2051 c.c., sicché nessuna dimostrazione doveva essere fornita se non quella, pacifica, dell'evento alluvionale e quella, conseguita, dei danni subiti, risultando, per altro verso, inevasa alla luce di quanto sopra ritenuto, la prova, incombente sulla convenuta, della riconducibilità dell'evento al caso fortuito o ad una forza maggiore.

8. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dall'Istante va dato seguito alle risultanze cui è pervenuto il c.t.u., ing. *Giulio Ambrosanio*, il quale, eseguiti i sopralluoghi ed esaminata la documentazione prodotta, ha dato preliminarmente atto della penetrazione dell'acqua all'interno degli spazi condominiali (e non) del Condominio *Clara* a seguito dell'esondazione del fiume *Testene* avvenuta il 22 ottobre 2005, precisando che:

- *"l'acqua del fiume sommerse la superficie del complesso in maniera non uniforme (visto l'andamento plano-altimetrico del terreno);*
- *risultarono allagati, fino a poche decine di cm dal soffitto, i piani seminterrati di alcuni corpi di fabbrica (in alcuni casi, il livello si mantenne più basso (cfr pg 3 relazione CTP attorea);*
- *conseguentemente, tutti gli impianti e le apparecchiature al disotto del pelo libero, furono sommersi;*
- *in particolare, in riferimento alle sole parti condominiali, risultarono sommersi da fango, acqua e detriti vari:*
 - *elementi architettonici (tramezzi, tompagni, muri di sostegno (rampe) ecc....) e relative opere di finitura (pittura pareti; intonaci, pavimentazioni ecc..) al piano seminterrato;*
 - *sale macchine degli impianti ascensore di ciascuna scala;*
 - *impianto di smaltimento idrico pluviale;*

proc. n.167/2010 r.g. a.c.

Pagina 5 di 11

sentenza

Condominio Clara c/o Regione Campania



- impianti di sollevamento idrico pluviale;
- parte degli impianti elettrici condominiali;
- superficie di pertinenza del complesso (tappetino in conglomerato bituminoso e pavimentazione);
- gradini delle casse scala (lastre in marmo alzate e pedate, nonché battiscopa ecc...);
- porte di ingresso alla cassa scala ed alla sala macchine ascensore" (cfr. pagg. 5 e 6 relazione del c.t.u. depositata il 3 maggio 2013).

Nondimeno, il c.t.u. ha riferito che *"In corso di sopralluogo si è tuttavia rilevato (ad oltre 7 anni dall'evento) quanto di seguito riportato:*

- *le pareti del piano seminterrato dei fabbricati, presentano, nella parte bassa, chiari segni di risalita capillare persistente (non collegabili all'evento che ci occupa);*
- *sul muretto perimetrale, sussistono i segni di problematiche analoghe;*
- *all'interno del piano seminterrato del corpo di fabbrica più prossimo al fiume Testene (cfr Planimetria allegata), risulta realizzato un notevole incremento del numero di griglie di raccolta delle acque nonché una vasca di accumulo con relativo impianto di sollevamento idrico;*
- *le strutture portanti di numerosi box auto, fuoriescono dalla superficie di impronta del fabbricato ed interessano parte della superficie esterna di pertinenza del complesso. La scelta di realizzare un piano seminterrato (anziché interrato), ha comportato, però, la necessaria riduzione di altezza dei box non contenuti nella superficie di impronta del fabbricato (cfr piante allegate) nonché una notevole differenza di rigidità tra la sottostruttura del tappetino bituminoso presente in zone diverse da quelle soprastanti i box e la sottostruttura del tappetino bituminoso presente al disopra della zona box (molto più rigida della precedente) con conseguenti sollecitazioni meccaniche (al passaggio degli autoveicoli) incompatibili con la resistenza del conglomerato bituminoso;*
- *i muri di delimitazione delle rampe di accesso ai piani seminterrati, presentano segni di infiltrazione idrica dal retrostante terrapieno nonché di risalita capillare nonché di infiltrazione dalle soprastanti fioriere" (cfr. pagg. 6 e 7 della relazione).*

Ha, quindi, evidenziato i seguenti danni:

- 1) *"danni alle parti comuni a tutti gli edifici del complesso:*



- pulizia della linea di illuminazione (canaline e pozzetti) degli spazi esterni del parco nonché sostituzione degli elementi irrimediabilmente danneggiati;
 - pulizia del tappetino bituminoso da acqua, fango e detriti vari;
 - pulizia dello strato di finitura dell'intonaco del muretto di cinta del complesso;
 - pulizia dell'impianto di raccolta e smaltimento idrico pluviale (griglie, pozzetti, condotte ecc...);
 - pulizia generale ed eventuale sostituzione del motore elettrico di apertura del cancello di accesso carrabile al complesso.
- 2) danni alle parti comuni dei singoli fabbricati:
- bonifica sale macchine e vano corsa ascensori (escluso scala F) nonché manutenzione e ripristino del motore di elevazione della cabina;
 - pulizia intonaci da fango e detriti nonché spicconatura parziale e ripristino degli stessi (20%). Scartavetratura e pitturazione generale (100%) pareti e soffitti (per evidenti problemi estetici (cioè, per evitare il bi-colore tra le pareti da ritinteggiare in quanto direttamente interessate ed il soffitto non immerso in acqua));
 - manutenzione e ripristino pozzetti e pompe sommerse;
 - sostituzione pulsanteria, temporizzatori, batterie, condensatori ecc... completamente sommerse al piano seminterrato;
 - pulizia intonaci zoccolatura piano terra dei fabbricati interessati.
- 3) danni alle parti di proprietà esclusiva:
- pulizia intonaci di ciascun box da fango e detriti (in scala F, Hmax = 1,5 m), spicconatura parziale e ripristino degli stessi (20%). Pitturazione generale (100%) pareti e soffitti (per evidenti problemi estetici (cioè, per evitare il bi-colore tra le pareti da ritinteggiare in quanto direttamente interessate ed il soffitto non immerso in acqua));
 - manutenzione e ripristino autoclavi nonché pulizia e disinfezione serbatoi di accumulo;
 - sostituzione parti elettriche sommerse (pulsante ria, tubazioni ecc..)".

Il tutto, come dettagliatamente riportato nel Computo Metrico Estimativo articolato nella relazione ed ai cui analitici contenuti si rinvia (cfr. pagg. 9-16 della citata relazione).

In tal guisa, il c.t.u. ha quantificato i danni riconducibili all'evento dannoso in oggetto, negando ingresso a talune voci indicate nel computo metrico della relazione di consulenza tecnica di parte attore (per le ragioni analiticamente indicate alle pagine 15-19 della

menzionata relazione, ai cui contenuti si rinvia), secondo il seguente quadro riepilogativo:

Scala A	€ 28.888,21
Scala B	€ 28.881,21
Scala C	€ 28.881,21
Scala D	€ 28.881,21
Scala E	€ 28.881,21
Scala F	€ 28.868,11
parti comuni	€ 11.500,00
Totale	€ 182.809,16

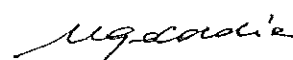
Infine il c.t.u. ha offerto riscontro anche alle osservazioni del CTP attorea, evidenziando che:

"In riferimento all'intonaco:

- le pareti del piano seminterrato dei fabbricati che costituiscono il parco Clara, non furono tutte sommerse dall'esondazione del fiume;
- il tempo di immersione fu comunque limitato;
- la parte bassa degli intonaci risulta danneggiata da fenomeni di risalita capillare che non dipende dall'evento che ci occupa;
- non sono state rilevate estese superfici di intonaco il cui distacco è attribuibile all'evento;
- al piano seminterrato dei fabbricati, transitano auto i cui gas di scarico rendono non condivisibile il discorso della insufficienza della prevista: pulizia generale, spicconamento parziale degli intonaci, rifacimento della finitura e pitturazione generale, rispetto ad esigenze igienico-sanitarie (peraltro già pesantemente compromesse dalla persistente risalita capillare);

in riferimento agli avvallamenti della pavimentazione esterna:

- risultano evidenti alcuni errori realizzativi del sottofondo della pavimentazione in conglomerato bituminoso (cfr riferimenti alla diversa "rigidezza" di cui alla bozza di relazione);
- appaiono alcuni errori (o scelte obbligate, vista la diffusa risalita capillare presente al piano seminterrato) nella realizzazione dei fabbricati (profondità del piano seminterrato) sui quali, peraltro, lo scrivente non ha potuto svolgere ulteriori accertamenti per la impossibilità di reperire la documentazione tecnica



relativa alla realizzazione del Parco (stratigrafia del terreno, tipo di fondazione, tipo di isolamento ecc...);

- *la richiesta di risarcimento in relazione a tale danno non presenta motivazioni tecniche sufficienti e/o condivisibili*

in riferimento alle spese tecniche ed all'IVA:

- *l'Art. 3 (L) del Testo Unico per l'Edilizia, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
Definizioni degli interventi edilizi (L. 5/8/78, n. 457, art. 31)*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) *"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*

- *l'Art. 6 (L) Attività edilizia libera (L. 28/1/77, n. 10, art. 9, lettera c; L. 9/1/89, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; D.L. 23/1/82, n.9, art. 7, comma 4, convertito in L. 25/3/82, n. 94), stabilisce, tra l'altro, quanto segue:*

- 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:*

a) interventi di manutenzione ordinaria;

- *nella fattispecie, l'intervento di ripristino previsto, rientrando nella "manutenzione ordinaria", non obbliga il condominio alla nomina di un tecnico per il disbrigo della pratica tecnico-amm.va (DIA, SCIA, certificazioni varie ecc...);*
- *il danno stimato non comprende, naturalmente, l'IVA".*

Con riguardo alle osservazioni del CTP convenuta, il c.t.u. ha, invece, evidenziato che, nelle proprie valutazioni si è tenuto conto:

- *"dei tempi di immersione dell'intonaco;*
- *della presenza di fenomeni di risalita capillare;*
- *della necessità di dover ripulire, approfonditamente, gli intonaci interessati dall'esondazione (es. con getti di acqua in pressione che possono, peraltro, contribuire al distacco di intonaci non perfettamente ancorati);*
- *dello stato degli intonaci rilevato in sito anche mediante percussione "a campione" delle pareti dei vari piani seminterrati.*

Tenendo conto di ciò si è stimata la percentuale di superficie di intonaco che, verosimilmente, dovrà essere spicconata e rifatta, indipendentemente dalle zone
proc. n.167/2010 r.g. a.c.

Pagina 9 di 11

sentenza

Condominio Clara c/o Regione Campania



già interessate da risalita capillare (in modo non perfettamente uniforme, come lo stesso CTP avrà avuto modo di osservare)".

Tutto ciò, per confermare la predetta stima dei danni nella somma di € 182.809,16.

9. Orbene, si sono riportati i contenuti della relazione di c.t.u. in quanto gli stessi, meglio di qualunque resoconto, chiariscono il percorso logico ed analitico seguito dall'ausiliare per fornire risposta ai quesiti postigli.

La valutazione del c.t.u. risulta puntuale e corretta, esaustiva anche nel riscontro offerto alle osservazioni critiche formulate dai cc.tt.pp.

Le difese delle parti, invece, si sono limitate negli ultimi scritti a ribadire quanto già osservato dai propri consulenti (la difesa attorea chiedendo che si tenesse conto delle spese tecniche, quella della convenuta di stralciare dalla stima le prime cinque voci dei computi metrici relativi ai vani scala) su cui, tuttavia, il c.t.u. ha già fornito compiuta risposta e senza aggiungere elementi ed argomenti giustificativi di un diverso avviso.

Consegue a tanto che il richiamo alle condivise valutazioni del c.t.u. risulta più che sufficiente per riconoscere nell'importo di € 182.809,16, oltre iva al 20% (tale essendo la percentuale nell'anno 2005), l'ammontare del danno dovuto ai Condomini Clara.

La rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI dei prezzi al consumo esclusi i tabacchi) va calcolata dal 22 ottobre 2005 sulla predetta somma sino alla data della presente decisione (1° dicembre 2014) e sulla somme annualmente rivalutate vanno poi conteggiati gli interessi al tasso legale codicistici con la medesima decorrenza.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 55/2014.

Le già liquidate spese di c.t.u. vanno poste a carico definitivo della Regione Campania.

P.Q.M.

proc. n.167/2010 r.g. a.c.

Pagina 10 di 11

sentenza

Condominio Clara c/o Regione Campania

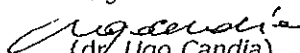


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio *Clara* nei confronti della Regione *Campania* con ricorso notificato in data 18 ottobre 2010 e 5 maggio 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda avanzata dal Condominio *Clara* e, per l'effetto, condanna la Regione *Campania* al pagamento in favore del Condominio *Clara* della somma di € 182.809,16 oltre IVA al 20% e rivalutazione monetaria ed interessi come sopra specificati;
- 2) pone a carico della Regione *Campania* le spese di lite, che liquida in favore del Condominio *Clara* nella somma di € 12.900,00 (di cui € 900,00 per spese), oltre al rimborso forfettario (15%) IVA e CPA;
- 3) pone a carico definitivo della Regione *Campania* le già liquidate spese di c.t.u.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° dicembre 2014.

Il giudice - est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

(dr. Maurizio Gallo)

